

Udine, 30.09.2020

Oggetto: Obbligo comunicazione indirizzo PEC entro il 1° ottobre 2020

Circolare numero 040/2020

In breve

Il c.d. “decreto semplificazioni” (d.l. n. 76/2020 convertito con la l. n. 120/2020) ha introdotto misure per assicurare che ogni impresa e professionista si doti e mantenga funzionante un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le disposizioni, efficaci dal 1° ottobre 2020, prevedono sia l'irrogazione di sanzioni amministrative (fino a € 2.064,00) che l'attribuzione d'ufficio dell'indirizzo PEC.

Approfondimento

La PEC costituisce ormai lo strumento principale utilizzato nelle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, un tanto al fine di semplificare e garantire maggior sicurezza nelle comunicazioni tra professionisti, imprese ed enti pubblici. Ormai da anni professionisti e imprese, quest'ultime in qualunque forma costituite, devono dotarsi di un indirizzo PEC e comunicarlo all'Ordine / Collegio di appartenenza (se professionisti) o al Registro Imprese competente per territorio presso il quale sono iscritte (se imprese).

Ad oggi, tuttavia, ancora molti professionisti e imprese risultano privi di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo, pertanto il “decreto semplificazioni”, recentemente convertito in legge, ha inteso colmare questa lacuna con diverse misure, sanzionatorie e non.

IMPRESE SENZA INDIRIZZO PEC AL 1° OTTOBRE 2020

La mancata comunicazione al Registro Imprese competente per territorio del proprio indirizzo PEC, comporterà:

- **se costituite in forma societaria:** l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 206,00 a € 2.064,00;
- **se costituite in forma individuale:** la diffida a dotarsi di un indirizzo PEC funzionante entro 30 giorni. Il mancato adempimento comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 30,99 a € 1.549,38.

Alla sanzione farà seguito la creazione d'ufficio, da parte del Conservatore del Registro Imprese, di un indirizzo PEC abilitato alla sola ricezione che verrà abbinato all'impresa e le cui credenziali saranno messe a disposizione della stessa.

IMPRESE CON INDIRIZZO PEC NON FUNZIONANTE DAL 1° OTTOBRE 2020

Qualora l'indirizzo PEC non risulti più attivo, l'azienda verrà diffidata a dotarsi di un domicilio digitale funzionante entro 30 giorni.

Il mancato adempimento comporterà la cancellazione dell'indirizzo PEC inattivo dal Registro delle Imprese, la creazione d'ufficio, da parte del Conservatore del Registro Imprese, di un nuovo indirizzo idoneo alla sola ricezione e l'irrogazione della sanzione prevista per l'omessa indicazione (v. sopra); le nuove credenziali verranno messe a disposizione dell'impresa dal Conservatore del Registro Imprese.

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

L'iscrizione al Registro delle Imprese di aziende senza l'indicazione dell'indirizzo PEC comporterà la sospensione della pratica fino alla sanatoria della mancanza. Ciò indipendentemente dalla forma prescelta (individuale o societaria).

PROFESSIONISTI

La mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC all'Ordine o al Collegio di appartenenza comporterà una diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni. Il mancato adempimento causerà la sospensione del professionista dal relativo Albo o Elenco fino alla comunicazione dell'indirizzo PEC.